Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 — Roma - Sabato, 15 maggio — Numero 114

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 569 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 2 ottobre 1919, n. 1858;

Visto l'altro Nostro decreto 29 febbraio 1920, n. 212;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A titolo di anticipo sugli aumenti dovuti al personale postale, telegrafico e telefonico, per effetto della liquidazione dei nuovi stipendi, di cui al Nostro decreto 2 ottobre 1919, n 1858, saranno corrisposte, a cominciare dal mese di maggio 1920 e fino alla liquidazione predetta, lire settantacinque mensili agli impiegati ed agenti di qualsiasi grado e categoria inscritti in ruolo e lire quaranta mensili agli impiegati ed agenti non di ruolo, che a norma del citato decreto debbono essere sistemati in pianta; e cioè:

a) agli impiegati avventizi ed assimilati ed avventizi (supplenti in missione) assunti in servizio in sostituzione di personale di ruolo fino al 30 giugno 1919 o fino al 2 ottobre dello stesso anno, se ex-combattenti;

b) al personale subalterno fuori ruolo di cui agli articoli 1 del regolamento speciale del personale di 3ª categoria approvato con R. decreto 12 maggio 1910, n. 680, e 76 del regolamento speciale per il personale telefonico approvato con R. decreto 16 maggio 1912, n. 574:

c) al personale subalterno avventizio o giornaliero assunto fino al 30 giugno 1919 o fino al 2 ottobre 1919 se ex-combattente, con mansioni analoghe a quelle del personale compreso negli articoli citati nel comma precedente.

Art. 2.

Le anticipazioni mensili di cui all'articolo precedente saranno recuperate, sugli arretrati di stipendio che risulteranno dovuti a decorrere dal 1° maggio 1919, fino alla liquidazione definitiva.

Qualora non risultassero dovuti arretrati, oppure essi non raggiungessero un importo almeno pari alla somma complessiva anticipata, questa sarà trattenuta, rispettivamente per intero o per l'eccedenza, sulla quota individuale del fondo di cointeressenza per lo esercizio in corso e per quelli futuri, e, occorrendo, a rate mensili sugli stipendi, in guisa da pareggiare in ogni caso l'eccedenza non oltre il triennio dalla data in cui verrà eseguita la liquidazione dei nuovi stipendi.

Per il personale avventizio o giornaliero che non dovesse conseguire la nomina in ruolo per la mancanza di qualcuno dei requisiti voluti, l'ammontare delle anticipazioni sarà trattenuto sulla indennità di licenziamento dovuta ai sensi dell'art. 103 del R. decreto legge 2 ottobre 1919. La eventuale eccedenza sarà considerata come debito verso lo Stato e ricuperata a norma di legge.

Art. 3.

Salve necessarie regolarizzazioni in seguito alla definitiva liquidazione dei nuovi stipendi, la spesa per

gli anticipi di cui sopra farà carico ai capitoli dello stato di previsione del Ministero delle poste e dei telegrafi su cui attualmente ha effetto, per i vari personali, il pagamento degli stipendi e delle retribuzioni assegnate.

Lo stanziamento dei fondi occorrenti ai capitoli medesimi in aggiunta a quelli da effettuarsi ai sensi dell'art 108 del Regio decreto 2 ottobre 1919. n. 1858, verrà eseguito con decreto del ministro del tesoro

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — ALESSIO — LUZZATTI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 582 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 marzo 1920, n. 350;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento dei sottonotati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1919-920, è aumentato della somma per ciascuno di essi indicata:

Cap. n. 60. Compensi vari al personale della Presidenza del Consiglio dei ministri	30,000 —
Cap. n. 61. Spese per l'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri.	5,000 —
Totale delle maggiori assegnazioni . .	35,000 —

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale.*

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 2 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — LUZZATTI.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 583 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 30 gennaio 1898, n. 21, portante provvedimenti per il credito fondiario nell'isola di Sardegna;

Veduto il R. decreto 2 maggio 1901, n. 172, col quale fu concessa alla Società anonima denominata « Credito fondiario sardo », costituitasi in Milano con istromento 28 aprile 1898 a rogito dott. Stefano Allocchio, l'autorizzazione ad esercitare il credito fondiario nell'isola di Sardegna;

Vedute le deliberazioni 3 maggio, 3 e 26 luglio 1919, con le quali il Consiglio di amministrazione del « Credito fondiario sardo » ha stabilito di proporre all'assemblea dei soci l'aumento del capitale sociale a 10 milioni di lire; e di chiedere al Governo l'autorizzazione ad esercitare il credito fondiario in tutto il Regno;

Veduta la deliberazione in data 3 settembre 1919 con la quale l'assemblea dei soci della predetta Società ha ratificato le deliberazioni adottate dal Consiglio d'amministrazione;

Veduto il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con R decreto 16 luglio 1905, numero 646, e il regolamento per la esecuzione di esso, approvato con R decreto 5 maggio 1910, n 472;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio ed il lavoro e per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Società anonima « Credito fondiario sardo », oltre a continuare l'esercizio del credito fondiario nell'isola di Sardegna, è autorizzata ad esercitare il credito stesso in tutto il Regno, purchè dimostri che il capitale di 10 milioni di lire è stato intieramente versato e salve le limitazioni in appresso indicate.

Il capitale sociale dev'essere impiegato in crediti ipotecari per mezzo di mutui in contanti, con le norme e le modalità stabilite dagli articoli 81 e 82 del testo unico delle leggi sul credito fondiario approvato con R. decreto 16 luglio 1905, n. 646.

I mutui in cartelle saranno collocati nelle Provincie meridionali e in Sicilia fino a cinquanta milioni di lire. Raggiunta questa somma l'Istituto è ammesso ad operare in tutto il Regno, riservando però in ogni caso non meno di dieci milioni di lire da erogare in mutui nell'isola di Sardegna.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 544 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordina-

mento del notariato e degli archivi notarili ed il relativo regolamento 10 settembre 1914, n. 1326;

Ritenuta l'urgente necessità di modificare e semplificare la procedura nei concorsi per gli uffici di notaro, tenuto anche conto del numero rilevante dei posti da provvedere in seguito alla riattivazione dei concorsi, disposta col Regio decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2339;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art 1.

Gli articoli 10 e 14 della legge 16 febbraio 1913, numero 89, sono modificati come appresso:

Art. 10. — Quando si verifichi la vacanza di un ufficio di notaro, il procuratore del Re del tribunale, da cui dipende il distretto notarile dove la vacanza si è verificata, ne dà immediatamente notizia al Ministero della giustizia e degli affari di culto, il quale provvede alla pubblicazione del relativo avviso di concorso, mediante inserzione nella *Gazzetta ufficiale* ed analogo annunzio nel Bollettino ufficiale.

La domanda di ammissione al concorso, coi documenti giustificativi dei requisiti indicati nell'art. 5, deve presentarsi al procuratore del Re suddetto entro il termine di 40 giorni successivi alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*, sotto pena di decadenza. Alla domanda dovrà essere unito, in doppio esemplare in carta libera, l'elenco dei documenti presentati. Il procuratore del Re, muniti ambedue gli esemplari del visto con la data e la firma, ne restituirà uno all'interessato.

Nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine indicato nel precedente capoverso il procuratore del Re trasmette gli atti al Ministero per l'esame della regolarità dei documenti. Compiuto tale esame, che è definitivo, il Ministero restituisce gli atti con le informazioni raccolte al procuratore del Re, perchè li rimetta al Consiglio notarile per l'esame e la proposta di cui all'art. 11.

Art. 14. — Se entro trenta giorni da quello della ricezione degli atti del concorso il Consiglio notarile abbia, senza giustificati motivi, omesso di fare la proposta, il presidente del Consiglio stesso dovrà, nei dieci giorni successivi, trasmettere gli atti del concorso alla Corte di appello, la quale farà la sua proposta, udito il pubblico ministero.

Art. 2.

I seguenti articoli del R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326 sono modificati come appresso:

Art. 21. — La pubblicazione dell'avviso di concorso nella *Gazzetta ufficiale* deve riprodurre il testo degli articoli 22 e 23 del presente regolamento ed indicare per ogni posto i giorni e le ore in cui il notaro deve assistere personalmente all'ufficio.

Art. 22. — La domanda di ammissione al concorso deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) per i candidati notari:

1° estratto dell'atto di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco della residenza;

3° certificato di moralità, rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede. Se la residenza attuale duri da meno di sei mesi, occorre uguale certificato rilasciato dal sindaco del Comune della residenza o delle residenze precedenti;

4° certificato generale del casellario;

5° certificato rilasciato dal segretario della R. Procura presso il tribunale nella cui giurisdizione l'aspirante ha la residenza, o dal quale risultino i procedimenti penali eventualmente in corso di istruzione o di giudizio a carico dell'aspirante medesimo. Se la [illegible] di sei mesi anche per tale certificato si osserva quanto è prescritto dal n. 3 per il certificato di moralità;

6° diploma di laurea in giurisprudenza, ovvero un certificato del direttore della segreteria dell'Università presso cui fu conseguita o confermata la laurea;

7° certificato di iscrizione nel registro dei praticanti notari;

8° certificato della pratica notarile e, nei casi di pratica abbreviata, i documenti che la giustifichino;

9° certificato dell'esame di idoneità al notariato, dal quale risulti il numero complessivo dei voti ottenuti dall'aspirante;

b) per i notari in esercizio e per i coadiutori:

1° attestazione del presidente del Consiglio notarile del distretto in cui il concorrente esercita, dalla quale risulti che l'aspirante è iscritto nel ruolo dei notari esercenti nel distretto stesso, con la indicazione della data di tale iscrizione. Se precedentemente il concorrente esercitò in altri distretti, deve produrre anche eguale attestazione dei presidenti dei rispettivi consigli notarili;

2° tutti gli altri documenti richiesti per i candidati notari ed indicati ai precedenti nn. 3, 4, 5 e 9.

Coloro che già conseguirono altra nomina a notaro debbono presentare gli stessi documenti indicati alla lettera *b*) e al n. 2 della lettera *a*).

I concorrenti, oltre ai documenti suaccennati, possono produrre, sempre nel termine di legge, a prova del possesso degli altri titoli di cui all'art. 11 della legge, tutti i documenti che credono necessari.

I documenti debbono essere prodotti in originale od in copia autentica, esclusi gli equipollenti e le copie certificate conformi di qualsiasi natura, e legalizzati ai termini del R. decreto-legge 19 novembre 1914, n. 1290.

I documenti indicati ai nn. 2, 3, 4 e 5 della lettera *a*) debbono avere data non anteriore di tre mesi a quella del numero della *Gazzetta ufficiale*, nel quale l'avviso di concorso fu pubblicato.

I documenti rinvenuti incompleti o irregolari, anche perchè rilasciati da ufficiali incompetenti, sono dal Ministero restituiti agli interessati, con invito a rinnovarli o regolarizzarli entro un termine non maggiore di quaranta giorni, scaduto il quale inutilmente, il concorrente s'intende decaduto dal concorso.

Ugualmente sarà provveduto per le domande e i documenti irregolari nei rapporti delle tasse di bollo e delle tasse sulle concessioni governative.

Art. 24. — Il presidente del Consiglio notarile, nel ricevere l'incartamento del concorso a norma dell'art. 10 ultimo capoverso della legge, ne dà atto al procuratore del Re, che comunica immediatamente al Ministero la data dell'avvenuta consegna.

Art. 25. — Il procuratore del Re, nel trasmettere al Ministero gli atti del concorso a norma dell'art. 10 della legge, vi unisce le note informative sulla condotta degli aspiranti che hanno la residenza nel circondario.

Art. 29. — La proposta del Consiglio notarile, corredata dalle domande coi relativi documenti e da un prospetto riassuntivo, è dal presidente del Consiglio trasmessa al procuratore generale presso la Corte o sezione di Corte di appello entro cinque giorni dalla scadenza del termine indicato nell'art. 14 della legge.

Il procuratore generale, assunte le informazioni che reputi necessario, fa le sue richieste per iscritto alla Corte.

Il parere motivato dalla Corte nel caso previsto dall'art. 13 della legge, o la proposta nel caso previsto dall'art. 14, deve trasmettersi senza indugio al Ministero della giustizia con tutti gli atti.

Art. 30. — Le domande di cambio di residenza devono essere presentate al Ministero della giustizia con i seguenti documenti:

1° quelli di cui ai nn. 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 22 lett. *a*) del presente regolamento;

2° il documento richiesto al n. 1 lett. *b*) dello stesso articolo;

3° un certificato del conservatore dell'archivio notarile, da cui risulti il numero degli atti rogati nell'ultimo quinquennio nell'interesse degli abitanti del Comune, e l'ammontare dei relativi onorari;

4° un certificato del presidente del Consiglio notarile che attesti che il richiedente abbia preso possesso almeno da due anni della sede da cambiare, e vi abbia esercitato effettivamente le sue funzioni.

Art. 31. — Il Ministero comunica gli atti indicati nell'articolo precedente ai Consigli notarili per il loro parere.

Se entro trenta giorni dalla ricezione degli atti il Consiglio non abbia dato il parere, il presidente del Consiglio stesso nei dieci giorni successivi deve trasmettere gli atti alla Corte o sezione di Corte di appello, la quale, udito il pubblico ministero, esprime senz'altro il suo parere motivato in Camera di consiglio.

La pressochè uguale importanza delle sedi notarili, richiesta dall'art. 17 della legge, deve per ognuna di esse desumersi dal numero complessivo degli affari, dall'ammontare degli onorari, dai mezzi di comunicazione, dalla vicinanza dei centri di maggiore attività economica e da tutti quegli altri criteri di valutazione che possano rendere preferibile un luogo ad un altro.

Art. 3.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*, e, per quanto riguarda la rinnovazione e regolarizzazione dei documenti, si applicherà anche ai concorsi non definiti alla data stessa.

All'uopo gli atti dei concorsi che si trovino pendenti presso i Consigli notarili saranno rimessi immediatamente al procuratore del Re presso il tribunale, che li farà pervenire al Ministero della giustizia. Allo stesso Ministero saranno immediatamente rimessi quelli che si trovino presso le Corti o sezioni delle Corti di appello.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1920

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — MORTARA.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 554 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le leggi 27 dicembre 1908, n. 794; 27 giugno 1909, n 410; 15 luglio 1909, n. 519; 15 luglio 1909, n. 520, con cui il Governo del Re è autorizzato a concedere, con esonero di ogni tassa, le seguenti tombole a beneficio rispettivamente:

dell'ospedale civile di Cotrone per l'ammontare di L. 500.000;

della Cassa di risparmio di Ronciglione per l'ammontare di L. 1.000.000;

della città di Modica per l'ammontare di L. 800 000;

dell'ospedale civile di Pordenone per l'ammontare di L. 800.000;

Visto il verbale in data 27 gennaio 1914 con cui i legali rappresentanti degli Enti suddetti si sono obbligati di riunire in una sola tombola le rispettive concessioni ed a compierne in consorzio le operazioni;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le concessioni fatte con le leggi suindicate di tombole nazionali per l'ammontare complessivo di lire tre milioni e centomila (L. 3.100 000), concesse con le sumenzionate leggi a favore dell'Ospedale di Cotrone, della Cassa di risparmio di Ronciglione, della città di Modica e dell'ospedale civile di Pordenone, sono trasformate nella concessione di un'unica lotteria nazionale a favore dei medesimi Enti consorziati e per lo stesso importo complessivo di lire tre milioni e centomila (L. 3.100.000).

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

SCHANZER — LUZZATTI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 557 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria e il regolamento approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 245, per l'attuazione della legge medesima;

Viste le deliberazioni della Camera di commercio e industria di Cagliari 24 settembre 1915 e 25 giugno 1919;

Udito il parere del Consiglio superiore di commercio;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro e per gli approvvigionamenti e consumi alimentari;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Cagliari è autorizzata ad imporre sugli esercenti del commercio temporaneo e girovago nel proprio distretto camerale, una tassa in base alla tariffa seguente:

a) per ogni negozio di bazar, di stralcio o di liquidazione: da un giorno ad un mese L. 16, per ogni mese successivo L. 8;

b) per esercizi di vendita di oggetti di moda, drapperie in genere (confezioni, lingeria, modisteria) e di oggetti preziosi in alberghi e case private: da un giorno a un mese L. 80, per ogni mese o frazione di mese successivi L. 40;

c) per esercizi di vendita di altre merci in alberghi ed in case private: da un giorno ad un mese L. 20, per i mesi o frazione di mese successivi L. 5;

d) per piccoli esercizi e rivendita una tassa di L. 2 per una durata non superiore a 6 mesi; di L. 3 da sei mesi ad un anno;

e) per traffico ambulante di vendita, con banchi fissi e mobili o con qualsiasi altro mezzo, per ogni esercizio fino alla durata di tre mesi di L. 5; fino alla durata di sei mesi L. 7; fino alla durata di un anno L. 10;

f) per atti di commercio di compravendita, comunque o dovunque compiuti e non contemplati nei precedenti comma fino ad un mese L. 10, per ogni mese o frazione di mese successivi L. 5.

Art. 2.

La tassa in parola non si applica ai commessi viaggiatori che si limitino a prendere commissioni per campioni, anche se espongono il campionario in locali d'affitto: si applica, invece, qualora i detti commessi o rappresentanti portino seco merci e ne facciano traffico.

Sono esenti dalla tassa i commercianti girovaghi e temporanei che portino la loro merce sulla persona, senza aiuto di veicoli ed il cui valore non superi le 50 lire.

Art. 3.

Non possono essere colpiti gli esercizi aperti e condotti da persone che pagano la tassa di ricchezza mobile e camerale, purchè il commercio che vi si compie si riferisca all'azienda principale, e così quelli che possono considerarsi dipendenti da altri esercizi stabili o gestiti nello stesso Comune.

Art. 4.

La tassa anzidetta sarà riscossa con i privilegi delle pubbliche imposte e con le norme contenute nell'annesso regolamento, visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE.

FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

REGOLAMENTO per l'applicazione e la riscossione della tassa sui commercianti temporanei e girovaghi nel distretto della Camera di commercio e industria di Cagliari.

Art. 1.

Chiunque intenda aprire un negozio temporaneo di bazar, di stralcio, di liquidazione e di qualsiasi altra specie, oppure esercitare il traffico ambulante con banco fisso o mobile e con veicolo, nella provincia di Cagliari, deve farne preventiva denuncia alla Camera di commercio, agli effetti della tassa camerale sul commercio temporaneo e girovago, di cui all'art. 41, lettera *e)*, della legge 20 marzo 1910, n. 121.

Sono soggetti all'obbligo della denuncia anche coloro che temporaneamente espongono e vendono in alberghi, sale pubbliche o case private le loro merci. Sono esenti da tale obbligo i commessi viaggiatori e i rappresentanti di commercio che si limitano ad esporre i loro campioni.

Art. 2.

La denuncia deve indicare il nome, il cognome, la paternità e il domicilio dell'esercente e la durata del commercio.

Art. 3.

Coloro che avranno aperto siffatti esercizi o mostra senza farne denuncia, saranno soggetti a una soprattassa del 50 0/0.

Art. 4.

La Camera di commercio, in base alle avvenute denuncie e a tutti gli altri elementi a sua disposizione, compilerà uno o più ruoli per l'applicazione della tassa sul commercio temporaneo o girovago, affidandone la riscossione all'esattore comunale.

Art. 5.

La percezione della tassa è regolata con le stesse norme, cogli stessi principi e privilegi, non escluse le multe a carico dei morosi, coi quali viene regolata la percezione della tassa governativa, e sarà fatta per mezzo degli esattori comunali e consorziali.

Art. 6.

I messi comunali, le guardie di città, gli agenti della forza pubblica, le guardie di finanza, saranno tenuti a denunciare al presidente della Camera e al sindaco del luogo gli esercizi di commercio temporaneo e girovago.

Il presidente della Camera e i sindaci, in seguito all'accertamento e alla denuncia, riscontrato che il contribuente non fu inscritto a ruolo, ordinerà, a mezzo dell'esattore, l'esazione della tassa dovuta.

Art. 7.

Agli scopritori di esercizi temporanei e girovaghi non inscritti a ruolo spetterà per ogni denuncia il 30 per cento della tassa riscossa.

Art. 8.

Gli avvisi di pagamento da parte dei sindaci saranno estesi sopra registri a madre e figlia forniti dalla Camera di commercio.

Art. 9.

Al 30 giugno e al 30 dicembre di ogni anno i sindaci dovranno trasmettere alla Camera la nota degli avvisi di pagamento da essi rilasciati.

Art. 10.

Gli esattori corrisponderanno l'ammontare della tassa riscossa, dedotto l'aggio ad essi competente, e liquidate le competenze agli scopritori degli esercizi temporanei e girovaghi.

Art. 11.

Al presidente della Camera di commercio è data facoltà di decidere su ogni controversia intorno all'applicazione della tassa e della tariffa relativa.

Art. 12.

Contro tali decisioni si potrà ricorrere alla Camera di commercio nel termine di giorni dieci con atto redatto in carta bollata da L. 1, corredato dal documento comprovante l'eseguito pagamento della tassa.

Contro le deliberazioni della Camera si potrà ricorrere al tribunale civile di Cagliari, ai termini dell'art. 47 della legge 20 marzo 1910, n. 121.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dell'industria, commercio e lavoro: FERRARIS.

Il numero 592 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 2 ottobre 1919, n. 2013;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con quelli dell'interno, del tesoro, delle finanze, degli affari esteri e delle colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel penultimo periodo del n. 2 dell'art. 3 del decreto predetto alle parole « redditi inferiori a lire 10.000 » sono sostituite le seguenti: « redditi inferiori a L. 5.000 ».

A l'ultimo periodo del medesimo n. 2, è sostituita la disposizione seguente:

« Alle Camere di commercio potrà essere affidata la riscossione di tali centesimi addizionali nelle forme e con i privilegi fiscali ».

Art. 2.

Nell'art. 7 del predetto decreto dopo le parole « nominare un commissario generale » sono aggiunte le seguenti: « e una Commissione straordinaria ».

Art. 3.

Nell'art. 9 dello statuto annesso al predetto decreto è aggiunto, dopo la lettera *g*), quanto segue:

« *h*) tre cooperatori designati dalla Commissione centrale per le cooperative;

« *i*) tre operai designati dal Consiglio superiore del lavoro.

« Per la prima costituzione del Consiglio tutti i membri potranno essere designati dal ministro d'industria, commercio e lavoro ».

Art. 4.

Con decreto Reale promosso dal ministro per l'industria, commercio e lavoro, sarà provveduto a riunire in unico testo le disposizioni del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 2013, e quelle del presente decreto che entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — FERRARIS — LUZZATTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 28 dicembre 1914, con cui il Consiglio provinciale di Pavia stabilì di iscrivere nell'elenco delle strade provinciali la strada intercomunale Vigevano-Gravellona, a condizione che i Comuni interessati provvedessero, a loro cura e spesa, ai lavori di rettifica e sistemazione;

Ritenuto che, eseguite le prescritte pubblicazioni, non furono prodotti reclami;

Considerato che la strada di cui trattasi unisce Gravellona, già attraversata dalla provinciale Mortara Cassolnuovo, con Vigevano, grande centro tramviario e ferroviario, e su di essa si svolge tutto il commercio tra il basso Novarese e il Milanese;

Che, pertanto, ricorrono per la detta strada gli estremi di cui all'articolo 13, lettera *d*), della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*);

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visto l'art. 14 della legge citata;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici:

Abbiamo decretato e decretiamo:

È classificata tra le provinciali di Pavia la strada intercomunale, lunga metri 6500, tra Gravellona e Vigevano.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1920.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 1° aprile 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Bagnorea (Roma).

SIRE!

In seguito a dissensi e attriti fra gli amministratori e alla disorganizzazione dell'ufficio e dei servizi municipali, e particolarmente del servizio annonario, sin dal settembre 1919 si era manifestata in seno all'Amministrazione comunale di Bagnorea una grave crisi, cui ha fatto seguito la rinuncia alla carica, in primo tempo, del Sindaco e della Giunta, e poi di quattordici consiglieri.

Ogni tentativo di addivenire alla nomina della nuova Giunta municipale è riuscito infruttuoso, e il Consiglio, ridotto a soli cinque componenti - su venti assegnati per legge - per essersi in precedenza dimesso un altro consigliere, non è più in grado di funzionare, tanto che il prefetto ha dovuto provvedere alla gestione del Comune con un suo commissario.

Non essendo possibile, a breve scadenza, la ricostituzione della nuova rappresentanza, si rende necessario - come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato, nell'adunanza del 28 marzo - lo scioglimento del Consiglio comunale e la conversione in Regio del commissario prefettizio che attende alla provvisoria amministrazione dell'azienda municipale.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Bagnorea, in provincia di Roma, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Vittorio Venturi è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 1° aprile 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Camerino (Macerata).

SIRE!

... di Camerino per le dimissioni di 20 consi-

di tre, o la dichiarata decadenza di altri due, è ridotto a cinque rappresentanti su trenta assegnati al Comune, e quindi trovasi nell'impossibilità di funzionare.

Non essendo possibile, a breve scadenza, la ricostituzione della normale rappresentanza e dovendosi, d'altra parte, provvedere al riordinamento amministrativo e contabile della civica azienda ed alla sistemazione dei pubblici servizi, è necessario - come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato nell'adunanza del 23 marzo - lo scioglimento del Consiglio comunale e la conversione in Regio del commissario prefettizio, che attende alla provvisoria amministrazione dell'azienda municipale.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Camerino, in provincia di Macerata, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. dott. Vincenzo Capelli è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re,** *in udienza del 1° aprile 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Fiumedinisi (Messina).*

SIRE!

Una inchiesta disposta sugli atti dell'Amministrazione comunale Fiumedinisi ha messo in luce varie gravi irregolarità e l'abbandono dei pubblici servizi.

L'archivio è in disordine; mancano moltissimi dei prescritti registri; il segretario comunale ha ottenuto la patente provvisoria base ad un falso certificato e per tal fatto pende procedimento anzi all'autorità giudiziaria. I proventi dei diritti di segreteria no in parte versati dopo la presentazione della relazione d'insta.

servizi annonari furono gestiti senza che il guadagno spettante omune venisse volta per volta versato nella tesoreria e figuse nei consuntivi.

risultato, inoltre, che gli amministratori si sono ingeriti in ser ed appalti comunali; che i conti non sono stati presentati dal eriore dal 1916; che non sono stati riscossi da tempo i ruoli le tasse comunali; che nulla si è fatto [illegible] rono vendute le baracche senza il prescritto procedimento di asta che furono compiuti atti di favoritismo, in varie circostanze, con grave danno del prestigio dell'autorità comunale. Intanto, le vie di accesso alla marina sono trascurate e quasi impraticabili, i servizi di nettezza pubblica abbandonati, l'approvvigionamento di acqua potabile in taluni quartieri deficiente, inesistente il servizio di pubblica illuminazione. Contro gli amministratori ed il segretario è infine in corso un'istruttoria penale, per varie irregolarità dianzi citate (falso in atti pubblici, appropriazione delle quote spettanti al Comune sui diritti di segreteria e di stato civile, ecc.).

Contestati gli addebiti agli amministratori, questi hanno ampiamente controdedotto con verbale del 18 ottobre 1919, senza distruggere le conclusioni dell'inchiesta, specialmente nei riguardi delle irregolarità più gravi, come quelle che hanno formato oggetto di denunzia all'autorità giudiziaria.

E pertanto, allo scopo di riportare l'ordine nella civica azienda e per lasciare libero il campo di indagini al potere giudiziario, è necessario, come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato nell'adunanza del 9 febbraio, lo scioglimento del Consiglio comunale.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959, ed il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Fiumedinisi, in provincia di Messina, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. avv. Calogero Fiandaca è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Art. 3.

Al commissario predetto sono conferiti i poteri del Consiglio comunale, ai sensi dell'art 1, n. 9, delle disposizioni preliminari del citato testo unico 19 agosto 1917, n. 1399.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 1° aprile 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Bernalda (Potenza).

SIRE!

In seguito alle dimissioni rassegnate da dodici consiglieri ed alla

Ogni tentativo per ridare al Comune una normale rappresentanza è riuscito infruttuoso, e non essendo possibile, a breve scadenza, la ricostituzione dell'Amministrazione elettiva, è necessario, come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato nell'adunanza del 23 marzo, lo scioglimento del Consiglio comunale e la conversione in Regio del commissario prefettizio che attende alla provvisoria gestione della azienda municipale.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Bernalda, in provincia di Potenza, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. dott. Carlo Passarelli è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **Sua Maestà il Re,** *in udienza del 1° aprile 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Sasso Castalda (Potenza).*

SIRE!

Per difficoltà incontrate nell'applicazione del calmiere sui generi di prima necessità, il sindaco ed undici consiglieri comunali di Sasso Castalda, sui quindici assegnati per legge, rassegnarono nel settembre scorso le dimissioni.

Il prefetto dovette affidare ad un suo commissario la provvisoria gestione dell'Ente.

Non essendo pertanto possibile ricostituire, mediante le elezioni, la rappresentanza elettiva, ed occorrendo d'altra parte dare alla Amministrazione straordinaria i più ampi poteri dell'art. 324 della legge comunale e provinciale, in considerazione della durata della sua missione, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale.

Al che, su conforme parere del Consiglio di Stato, espresso in adunanza del 23 marzo 1920, provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Sasso Castalda, in provincia di Potenza, è sciolto.

Art. 2.

Il signor avv. Felice Santoro è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re,** *in udienza dell'8 aprile 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Soccavo (Napoli).*

SIRE!

In seguito ad una manifestazione di piazza, in occasione della pubblicazione della matricola della tassa di focatico, il sindaco e la Giunta municipale di Soccavo, rassegnarono le dimissioni, che però furono respinte dal Consiglio comunale con cinque voti favorevoli ed uno astenuto.

Intanto, una inchiesta sugli atti dell'amministrazione metteva in luce sperperi, abusi e gravi manchevolezze, particolarmente nella gestione annonaria affidata ad un assessore il quale trovasi sottoposto per vari reati a procedimento penale.

Il malcontento popolare contro l'Amministrazione ha assunto in questi ultimi mesi tali proporzioni da far temere disordini qualora essa dovesse riassumere la gestione dell'azienda municipale, affidata temporaneamente ad un commissario prefettizio.

D'altra parte, in seguito alle dimissioni successivamente rassegnate da dodici consiglieri ed alla morte di altri, il Consiglio è ormai ridotto a meno di un terzo dei suoi componenti (5 su 20 assegnati al Comune) e non è in grado di funzionare.

Non essendo possibile la ricostituzione, a breve scadenza, della normale rappresentanza, ed occorrendo assicurare il pacifico funzionamento dei pubblici servizi, si rende necessario, come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato nell'adunanza del 30 marzo, lo scioglimento del Consiglio comunale.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre alla augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Soccavo, in provincia di Napoli, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. Vincenzo Augusto è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re**, *in udienza del 1° aprile 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Donada (Rovigo).*

SIRE

In seguito al risultato delle elezioni politiche, quattordici consiglieri del comune di Donada, compresi il sindaco e gli assessori, rassegnarono le dimissioni, ed il prefetto dovette provvedere alla provvisoria amministrazione con un suo commissario.

Non essendo possibile la ricostituzione a breve scadenza della normale rappresentanza, e ravvisandosi la opportunità di dare più ampi poteri al commissario, per provvedere all'assetto della finanza e dei pubblici servizi, si rende necessario, come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato nell'adunanza del 23 marzo, lo scioglimento del Consiglio comunale e la nomina d'un Regio commissario.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R decreto 4 febbraio 1915, n 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Donada, in provincia di Rovigo, è sciolto.

Art. 2.

Il signor dott. Arturo Rubinato è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re**, *in udienza del 1° aprile 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Ischia (Napoli).*

SIRE!

In seguito al risultato delle elezioni politiche, tredici consiglieri del comune di Ischia hanno rassegnate le dimissioni, e poichè due sono morti, il Consiglio, ridotto a cinque membri su venti assegnati per legge, non è più in grado di funzionare.

Non essendo possibile, a breve scadenza, la ricostituzione della normale rappresentanza, si rende necessario - come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato nell'adunanza del 6 aprile - lo scioglimento del Consiglio comunale e la conversione in Regio del commissario prefettizio, che attende alla provvisoria amministrazione dell'azienda municipale.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Ischia, in provincia di Napoli, è sciolto.

Art. 2

Il signor dottor Felice N[illegible]nni è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI

IL COMMISSARIO GENERALE CIVILE PER LA VENEZIA GIULIA

Visto il R. decreto 24 luglio 1919, n. 1251:

ORDINA:

Art. 1.

L'Ordinanza Imperiale 9 agosto 1915 B. L. I., n. 231, con la quale venne sottoposto a restrizioni il libero trasferimento della proprietà di terreni dedicati a l'esercizio agricolo o forestale, è abrogata.

Art. 2.

Tanto le Commissioni distrettuali per il traffico di terreni come la Commissione provinciale stabilita presso il Tribunale circolare di Trieste rimangono in attività sino al completo disbrigo degli affari pendenti.

Le parti contraenti possono però sottrarre la vertenza all'esame delle accennate Commissioni dichiarando che esse confermano il contratto di alienazione e chiedendo la desistenza dall'avviato procedimento.

Art. 3.

La presente Ordinanza entra immediatamente in vigore.

Trieste, 6 aprile 1920.

Il commissario generale civile: MOSCONI.

OPERA NAZIONALE PRO-COMBATTENTI

Il Collegio centrale arbitrale

istituito con l'articolo 9 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, composto degli eccellentissimi signori:

Nonis gr. uff. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, presidente;

Coppola comm. Francesco, consigliere della Corte di cassazione di Roma, membro effettivo;

Gatti gr. uff. Salvatore, consigliere di Stato, membro supplente;

Brizi gr. uff. prof. Alessandro, direttore generale al Ministero d'agricoltura, membro effettivo;

Zattini comm. ing. Giuseppe, ispettore superiore al Ministero di agricoltura, membro supplente,

assistito dal segretario comm. avv. Antonio Castellani, cancelliere capo della Corte di cassazione a riposo;

Ha pronunziato la seguente

Ordinanza:

Letta la richiesta in data 22 gennaio 1920, del Consiglio d'amministrazione dell'Opera nazionale dei combattenti per il trasferimento di tre fondi rustici denominati « Capodacqua », Capoposto », e la « Santissima », di proprietà della Congregazione di carità di Spinazzola, o meglio, intestati all'Opzio di Santa Maria La Civita, assorbito dalla detta Congregazione di carità; i quali fondi rustici figurano nel vecchio catasto, ancora vigente, per la superficie complessiva di Ea. 413.12.25 e sono in esso identificati dai seguenti numeri mappali:

Sezione *D*, nn. 216 e 216-*bis*.

Sezione nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 15-*bis*, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27 e 27-*bis*.

Sezione *F*, nn. 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83 e 93 e dai seguenti confini per ogni fondo:

Fondo Capodacqua: proprietà Carelli, Mirenzi e Spada, Ferrara e Agliata; fondo Capoposto: via Vecchia, palazzo San Gervasio, proprietà Mirenzi e Spada; fondo la Santissima: proprietà Labriola, Spada e Boschetto comunale di Spinazzola.

Ritenuto che a termini dell'art. 5 del regolamento approvato con decreto Regio 22 agosto 1919, n. 1612 il Consiglio dell'Opera nazionale, con lettera raccomandata, ha dato regolare comunicazione al presidente della Congregazione di carità di Spinazzola, della richiesta di trasferimento dei su descritti terreni, come risulta da ricevuta postale di ritorno.

Ritenuto che la richiesta di trasferimento dei detti terreni viene fatta ai sensi ed agli effetti degli articoli 9, nn. 2 e 10, prima parte, del regolamento legislativo approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55 per essere i terreni medesimi suscettibili di importanti trasformazioni culturali.

Udito il relatore ing. Zattini Giuseppe;

Considerato che, come risulta dal certificato catastale rilasciato dall'agenzia delle imposte di Minervino Murge, si tratta di un ente pubblico quale è contemplato dall'art. 9, n. 2, del reg. legislativo, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55;

Considerato che di fronte alla richiesta di trasferimento del Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per i combattenti, nessuna opposizione viene fatta e nessuna deduzione presentata dalla Congregazione di carità di Spinazzola e che anzi da una lettera, allegata agli atti e diretta al presidente dell'Associazione cooperativa agricola ex-combattenti di Spinazzola dal presidente della Congregazione di carità, risulta che da parte di quest'ultima si dichiara non esservi nulla in contrario al trasferimento, salvo a ricavarne quel prezzo che non leda il suo patrimonio;

Considerato che si tratta di terreni suscettibili di importanti trasformazioni culturali;

Risulta infatti che i suddetti fondi sono quasi sprovvisti di fabbricati, difettano in modo assoluto di strade e non presentano alcuna sistemazione nel regime delle acque. Gli stessi terreni poi sono in gran parte tenuti a pascolo e sprovvisti di piante arboree ed arbustive; e quelli a semina sono sfruttati a coltura estensiva, senza alcuna concimazione e con lavorazione molto superficiale;

Risulta altresì che l'Opera nazionale per i combattenti molto opportunamente si propone la costruzione di nuovi fabbricati e di strade, l'allacciamento di sorgive per canali di irrigazione, una razionale rotazione agraria, colla necessaria concimazione, la piantagione di viti e fruttiferi nei terreni seminativi e di pioppi lungo le sponde dei fossi;

Considerato pertanto che resta dimostrata la suscettività di detti terreni ad importanti trasformazioni culturali;

Per tali motivi;

IL COLLEGIO

Visto ed applicati gli articoli 9, n. 2, e 10, prima parte, del regolamento legislativo approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, nonchè gli articoli 5 e 7 del regolamento approvato con Regio decreto 22 agosto 1919, n. 1612;

Ordina il trasferimento all'Opera nazionale per i combattenti dei tre fondi rustici della Congregazione di carità di Spinazzola, più sopra descritti, meglio specificati nella richiesta e negli atti;

Dispone che la presente ordinanza resti depositata, assieme ai documenti relativi, nell'ufficio di segreteria di questo Collegio.

Così deciso e pronunziato il giorno 4 marzo 1920.

Nonis — Coppola — Gatti — Brizi — Zattini, relatore — avv. *A. Castellani*, segretario.

La presente ordinanza è stata depositata nella segreteria del Collegio arbitrale il giorno 7 del mese di marzo 1920.

Il segretario del Collegio: *Avv. A. Castellani.*

Per copia conforme all'originale, col quale collazionata concorda, che si trasmette all'Opera nazionale per i combattenti ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 7 e seguenti del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612.

Roma, 12 marzo 1920.

Il segretario del Collegio: *Castellani.*

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELL'INTERNO

Commissione Reale pel credito comunale e provinciale

COMUNE DI CARRO (Genova)

Riscatto di debiti

Avviso di convocazione dei creditori

Si avvertono tutti coloro che potessero avervi interesse che la seduta di convocazione dei creditori del comune di Carro (provincia di Genova), fissata presso quella Prefettura per il giorno 26 maggio corrente, è rimandata al giorno 16 giugno p. v., alle ore 10 antimeridiane.

Rimangono immutate tutte le condizioni dell'avviso inserito nella *Gazzetta ufficiale* del 5 corrente, n. 106.

Roma, 14 maggio 1920.

Il presidente: *Scamuzzi.*

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 14 maggio 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	79 68	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	85.22	—

Corso medio dei cambi

del giorno 14 maggio 1920 (Art. 39 Codice di commercio).

Parigi 137,52 — Londra 78,67 — Svizzera . . . . — Spagna . . . — New York 20,52 — Oro 311,91.

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro

Servizio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 21 delle opere riservate pei diritti d'autore con speciali dichiarazioni a sensi dell'art. 14 del testo unico delle leggi 25 giugno 1865, n. 2337, 10 agosto 1875, n. 2652 e 18 maggio 1882, n. 756, approvato con R. decreto 19 settembre 1882 n. 1012 (serie 3ª), registrate durante la 1ª quindicina del mese di novembre 1919.

N. d'iscrizione nel reg. speciale	Num. d'iscrizione nel registro generale	NOME DELL'AUTORE	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
			I - Opere drammatico-musicali (comprese le riduzioni complete)		
18041	71546	Cuscinà Alfredo	« La vergine rossa ». Operetta in 3 atti su libretto di Emilio Reggio. — Partitura d'orchestra originale	Ricordi G. e C. (Ditta editr. mus.)	Inedita. — Mai rappresentata.
			II - Opere drammatiche (compresi i libretti d'opera)		
18044	71555	Benedetti Silvio	« Dall'ignoto ». Dramma in tre atti	Benedetti Silvio	Inedito — Mai rappresentato.
18048	71596	Cardaropoli Arturo	« 'A cantina è l'umiltà ». Dramma in un atto	Cardaropoli Arturo	Id. — Id.
18049	71597	Lo stesso	« Scene d'o munno ». Dramma in un atto	Lo stesso	Id. — Id.
18046	71590	Serra Giuseppe	« 'A croce 'e cavaliere ». Commedia dialettale in 5 atti	Serra Giuseppe	Id. — Id.
			III - Composizioni musicali diverse (comprese le parziali riduzioni, trascrizioni, ecc. di opere drammatico-musicali)		
18051	71607	Elsa A.	« Inno dei lavoratori del teatro », per canto e pianoforte su versi di Biagio Rossello	Elsa A.	Inedito. — Mai eseguito in pubblico.
			IV - Opere cinematografiche (Films)		
18043	71573	Ambrosio, in Torino	« L'amante della luna ». Op. cinematografica su pellicola dichiarata lunga m. 2940. — Presentati, pel visto, 584 fotogrammi, col sunto inedito dell'azione	Ambrosio (Soc. an.)	Inedita — Mai proiettata
18047	71591	Ambrosio, in Torino - Lesueur Daniel	« Passione slava ». Op. ut supra. m. 1528 — Presentati, pel visto, 22 fotogrammi col sunto inedito dell'azione di Daniel Lesueur	La stessa	Id. — Id.
18042	71552	Itala Film, in Torino	« Sua Eccellenza la Morte ». Op. ut supra m. 1536. — Presentati, pel visto, 314 fotogrammi, col sunto inedito dell'azione.	Itala film (Soc. an.)	Id. — Id.
18045	71586	Partenope Film, in Napoli - Benusiglio Beppo	« Dalila ». Op. ut supra m. 1500. — Presentate, pel visto, 20 fotografie dei principali quadri, col sunto inedito dell'azione di Beppo Benusiglio (dal dramma omonimo di O. Feuillet)	Partenope Film, di Beppo Benusiglio	Id. — Id.
			V - Opere coreografiche e mimiche (con o senza musica).		
18050	71600	Carrère Jean	« Ermione ». Mimodramma in quattro parti, con prologo	Carrère Jean	Inedito — Mai rappresentato.
18052	71608	Godono Giuseppe	« L'ultimo canto ». Mimodramma in due atti, con prologo	Godono Giuseppe	Id. — Id.

Roma, 26 dicembre 1919.

Pel Direttore: E. STRADA.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

(Elenco n. 45). **1ª Pubblicazione**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica 5
3,50 %	353914	122 50	Brandi *Marianna* fu Eugenio ved. di Rafanelli Francesco, domic. a Livorno	Brandi *Anna* fu Eugenio, ecc. come contro
Cons. 5 %	107343	200 —	Lattanzio *Luisa* fu Oronzo, nubile, domic. a Barletta (Bari)	Lattanzio *Lucia* fu Oronzo, nubile, domic. a Barletta (Bari)
3,50 %	772112	105 —	Tedesco *Giuseppina* fu Nicola, minore sotto la tutela di Tedesco Vincenzo, domic. a Napoli	Tedesco *Maria Giuseppina* fu Nicola, minore, ecc. come contro
»	667605	21 —	Tedesco *Giuseppina* fu *Vincenzo Nicola*, minore sotto la patria potestà della madre Micucci Isabella, domic. a Moliterno (Potenza)	Tedesco *Maria Giuseppina* fu *Nicola*, minore, ecc. come contro
»	733085	140 —	Sassarini *Raffaele* di Antonio, domic. a Vernazza (Genova)	Sassarini *Giambattista Raffaele* di Antonio, ecc. come sopra
Cons. 5 %	120433	60 —	Calvo *Elena* fu Giuseppe, ved. di Campisi Giuseppe Garibaldi, domic. a Noto (Siracusa). Vincolata	Calvo *Carmela* fu Giuseppe, ecc. come contro
3,50 %	769358	525 —	Rossi *Giuseppina* fu Francesco, nubile, domiciliata a Montemiletto (Avellino). Vincolata	Rossi *Maria Giuseppina* fu Francesco, *moglie* di *Ippolito Vincenzo*, domic. a Montemiletto. Vincolata
Cons. 5 %	88434	940 —	Cosmacini Virginio fu Felice, domic. a Milano	Cosmacini Virginio fu Felice, *minore sotto la patria potestà della madre Pagani Adelaide, ved. Cosmacini*, domiciliato a Milano

A termini dell'art 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 8 maggio 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Con R. decreto del 26 febbraio 1920:

Arma dei carabinieri Reali.

Persi Alfredo, tenente, dispensato, in seguito a sua domanda, dal servizio attivo permanente ed inscritto col suo grado e colla sua anzianità nel ruolo degli ufficiali di complemento dell'arma dei carabinieri Reali, dal 1° marzo 1920.

Con R. decreto del 29 febbraio 1920:

I seguenti tenenti in servizio attivo permanente sono trasferiti nell'arma dei carabinieri Reali, con anzianità assoluta 15 gennaio 1920 e con riserva di anzianità relativa:

Lombardi Francesco — Morra Raffaele — Agueci Giuseppe — Bonamico Carlo.

I seguenti tenenti di complemento sono trasferiti nell'arma dei carabinieri Reali con anzianità assoluta 15 gennaio 1920 e con riserva di anzianità relativa:

Ciravegna Cornelio — Dolce Luigi — Normandia Giacinto — Mizzau Romano — Gatti Luigi — Licci Luigi — Gianni Goffredo — Ligotti Calogero — Bottacci Bruno — Chiesa Ferruccio.

Con Regio decreto 26 febbraio 1920:

De Leo Antonio, sottotenente, promosso tenente con anzianità e decorrenza assegni, dal 1° aprile 1916.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 29 febbraio 1920:

I seguenti tenenti colonnelli sono collocati in aspettativa per riduzione di quadri, a loro domanda, dal 1° aprile 1920:

Romero Federico — Chiodelli cav. Enea — Vernè cav. Vittorio.

Brugnoli cav. Pio, tenente colonnello in aspettativa per riduzione di quadri, revocato il R. decreto 3 luglio 1919 nella parte che si riferisce al collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, a domanda del suindicato ufficiale, il quale è collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio per la durata di nove mesi, dal 29 gennaio 1919.

Con R. decreto del 18 gennaio 1920:

Azzi cav. Angelo, maggiore 263 fanteria, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio per sei mesi, dal 22 ottobre 1919.

Con R. decreto del 29 febbraio 1920:

Gigante cav. Orlando, maggiore, l'anzianità del suindicato ufficiale promosso a tale grado con decreto Luogotenenziale 9 febbraio 1919 è portata dal 17 novembre al 7 novembre 1918, con decorrenza assegni da pari data.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.